

VOUCHER LAVORO ACCESSORIO

Buoni lavoro venduti in tabaccheria in sei regioni italiane

Buoni lavoro disponibili anche in tabaccheria. È questo l'effetto della convenzione siglata fra l'Inps e la Fit (Federazione Italiana Tabaccai). La vendita e il cambio dei buoni lavoro (*voucher*) attraverso la rete delle tabaccherie sarà possibile grazie all'operatore finanziario Banca Itb, *partner* dei rivenditori di generi di monopolio. L'iniziativa, che prenderà il via dalla metà di aprile con una sperimentazione in sei regioni italiane (Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia), è finalizzata all'ulteriore semplificazione dell'uso dei *voucher*, già reperibili grazie alla procedura cartacea e a quella telematica gestite dall'Inps. In 18 mesi i *voucher* lavoro distribuiti in Italia sono stati 4,1 milioni. I prestatori d'opera pagati con questo strumento sono stati oltre 55mila, di cui il 22% ragazzi sotto i 25 anni e il 40% persone oltre i 65 anni. Le regioni dove i *voucher* sono stati più richiesti sono Veneto (800mila), Emilia Romagna (490mila), Piemonte e Lombardia (400mila ciascuno) e Toscana (380mila).

(Inps-FIT, Convenzione, 26/03/10)

IVA E ESTERO

Le regole per i rimborsi Iva per gli acquisti in Paesi UE

Pubblicate le istruzioni operative per poter richiedere il rimborso dell'Iva assolta in uno degli Stati membri della Comunità europea da soggetti stabiliti in altro Stato membro, dopo le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n.18/10. Viene rivoluzionato il processo di rimborso dell'Iva, con nuove regole per le modalità di presentazione della richiesta, dei tempi di lavorazione e di liquidazione. Gli operatori italiani possono richiedere il rimborso per gli acquisti effettuati in altri Paesi Ue: la grande novità è che la domanda di rimborso va presentata via *web* alle Entrate e non più all'Amministrazione Finanziaria dell'altro Stato, utilizzando Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati. Dopo i dovuti controlli, che richiederanno 15 giorni, l'istanza di rimborso verrà inoltrata allo Stato membro dove è stato effettuato l'acquisto. L'amministrazione estera, poi, provvederà entro 4 mesi, contro i 6 del vecchio sistema, a comunicare al contribuente l'esito della richiesta di rimborso e ad erogare le somme spettanti nei 10 giorni successivi.

(Agenzia delle Entrate, provvedimento, 01/04/10)

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

Imposte registro, ipotecaria e catastale nel caso di acquisto di casa con più pertinenze

Agli atti imponibili ad Iva che comportano la cessione di un immobile ad uso abitativo e di più pertinenze le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano una sola volta e in misura fissa, indipendentemente dal numero di immobili pertinenziali trasferiti e della diversa aliquota

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Iva agli stessi applicabile. L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla corretta tassazione dei trasferimenti di abitazioni e relative pertinenze: in particolare, per quanto riguarda l'imposta di registro, il documento di prassi precisa che il tributo trova applicazione una *tantum* nella misura fissa di €168 per il trasferimento dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da parte dell'impresa costruttrice o di ristrutturazione entro quattro anni dalla fine dei lavori. La presenza di un unico negozio complesso, infatti, comporta l'applicazione del registro solo una volta. È il caso, ad esempio, della vendita allo stesso acquirente di una casa con due *box*. Un discorso che si ripropone negli stessi termini anche per le imposte ipo-catastali, applicabili ciascuna una sola volta, anche se le pertinenze sono soggette ad aliquote Iva diverse.

(Agenzia delle Entrate, C.M. n.10, 12/03/10)

INTRASTAT

Presentazione degli elenchi mensili di gennaio 2010

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che non saranno sanzionati i ritardi nella presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2010, la cui scadenza (20 o 25 febbraio 2010) era fissata prima che fossero pubblicate in Gazzetta Ufficiale le disposizioni attuative. In ottemperanza ai principi contenuti nello Statuto del contribuente i soggetti interessati potranno presentare gli elenchi riepilogativi di gennaio 2010 entro il prossimo 4 maggio 2010, senza applicazione di sanzioni.

(Agenzia delle Entrate, C.M. n.14, 18/03/10)

DETRAZIONE IVA AUTO

Istruzioni delle Entrate agli uffici sulle controversie pendenti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ai suoi uffici per la gestione delle controversie pendenti in materia di detrazione Iva veicoli, con riferimento sia ai casi in cui il contribuente ha presentato la richiesta di rimborso analitica o forfetaria, sia ai casi non interessati dalle procedure di rimborso disciplinate dal D.L. n.258/06. In particolare, la circolare fa il punto sulle norme e sulla prassi in tema di rimborso dell'Iva assolta sull'acquisto di veicoli e spese accessorie - originariamente non detratta nel rispetto delle disposizioni nazionali poi "bocciate" dalla Corte di Giustizia europea (causa C-228/05) - e illustra nel dettaglio gli effetti della sentenza comunitaria sul contenzioso pendente. Tra i chiarimenti forniti nel nuovo documento di prassi, si legge che la disapplicazione dei limiti alla detraibilità, pur operando anche relativamente ai rapporti tributari sorti prima della pronuncia, non ha effetto rispetto a quelli "definitivamente esauriti" alla data del 14 settembre 2006.

(Agenzia delle Entrate, C.M. n.13, 16/03/10)

CENTRALE RISCHI

Il cliente deve essere avvisato dalla banca se è stato segnalato a sofferenza

È stata aggiornata al 4 marzo 2010 la circolare n.139 dell'11/02/91 della Banca d'Italia "Centrale dei rischi, Istruzioni per gli intermediari creditizi". Il documento esamina le caratteristiche e le finalità della Centrale; la classificazione dei rischi e le procedure di scambio di informazioni. In particolare, si evidenzia che le banche devono informare per iscritto il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

(Banca d'Italia, Circolare n.139/91, 04/03/10)

CREDITO IMPOSTA SICUREZZA

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Esaurimento delle risorse stanziato per l'anno 2010

L'8 marzo 2010 si è conclusa l'assegnazione di tutte le risorse stanziato per il credito d'imposta per la sicurezza. A comunicare l'esaurimento dei fondi destinati alla sicurezza delle Pmi commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande è l'Agenzia delle Entrate. L'agevolazione, introdotta dalla Finanziaria 2008, prevede, per il triennio 2008-2010, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparecchi di videosorveglianza e strumenti di pagamento con moneta elettronica. Il *bonus* copre l'80% dei costi sostenuti per prevenire atti illeciti, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ogni beneficiario.

(Agenzia delle Entrate, Comunicazione n.49167, 29/03/10)

COMUNICAZIONE UNICA

Dal 1° aprile 2010 obbligatoria la nuova procedura telematica

Le Camere di commercio diventano l'unico *front office* per l'attribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva, per l'iscrizione al Registro delle imprese e per gli adempimenti previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail). In particolare, le Entrate chiariscono che, in fase di rodaggio del nuovo sistema, l'Agenzia accetterà anche le dichiarazioni presentate attraverso i propri canali telematici. Si rammenta altresì che, dal 1° aprile 2010, per presentare la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva (modelli AA7 e AA9), i contribuenti dovranno avvalersi esclusivamente della Comunicazione Unica, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l'unico adempimento da svolgere. Per le imprese artigiane, la Comunicazione unica si applica esclusivamente nei casi in cui ciò è previsto dalla legislazione regionale.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 30/03/10)

PREVIDENZA

Estensione dell'assicurazione Inail per i collaboratori di Snc e di accomandanti di Sas

I familiari collaboratori del socio di società (artigiana o non), anche se non espressamente indicati nella normativa in vigore, vanno assicurati all'Inail, quando prestino la propria opera manuale a beneficio del socio di società, con carattere di continuità e abitudine e sotto la direzione del socio. Essi sono, infatti, equiparabili ai dipendenti e anche ai soci lavoratori. Ciò non vale, quindi, nel caso di coadiuvante che espliciti la propria attività gratuitamente per motivi di affezione e in via occasionale ed eccezionale. I coadiuvanti familiari che collaborano stabilmente all'andamento della società.

(Inail, Nota n. 2653/10)

DURC

Estensione dell'assicurazione Inail per i collaboratori di Snc e di accomandanti di Sas

Secondo il Ministero del Lavoro, negli appalti la responsabilità solidale tra committente e appaltatore è estesa anche agli interessi e alle sanzioni civili con esclusione invece delle sanzioni amministrative. Il debitore in solido che è in regola con la propria posizione contributiva ha diritto comunque al rilascio del Durc anche se deve corrispondere un debito per l'azienda appaltatrice inadempiente.

(Ministero Lavoro, Interpello n.13, 2/04/10)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

COOPERATIVE E CONSORZI

Aggiornato il modello C17 per confermare la condizione di mutualità prevalente
È possibile scaricare dal sito di Infocamere la versione 3.04 del **modello C17**, con le relative **istruzioni**, che le società cooperative devono utilizzare, a decorrere dal 1° aprile, per l'iscrizione all'Albo, per il deposito dei bilanci 2009 o per comunicare le intervenute modifiche statuarie. Come previsto dal co.4, art.1, L. n.99/09 (c.d. "legge sviluppo"), le società cooperative devono comunicare annualmente al Ministero dello Sviluppo economico, in via telematica e utilizzando lo specifico *software*, le notizie di bilancio e la sussistenza o perdita dei requisiti di mutualità che comportano l'applicazione delle agevolazioni di carattere tributario, evitando la preliminar diffida e l'eventuale sanzione amministrativa della sospensione semestrale delle nuove attività in caso di inottemperanza.

(Infocamere, sito web)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI FEBBRAIO 2010

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 136,2. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,3%.

(Istat, Comunicato, 16/03/10)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL
DECRETO "REVISIONE LEGALE"**

Dopo una gestazione molto lunga, il provvedimento attuativo della direttiva 2006/43/Ce ha visto la luce, traducendosi nel D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010, pubblicato sulla G. U. n.68 del 23 marzo 2010 ed in vigore dopo i 15 giorni di *vacatio legis*, quindi dal 7 aprile 2010.

Molte delle disposizioni del decreto sono condizionate, nella loro operatività, all'approvazione di regolamenti, per cui un elevato numero di istituti troverà applicazione, nel suo aspetto rinnovato, solo fra qualche tempo, ma molte altre disposizioni sono operative già a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, appunto il 7 aprile. Tra queste, ve ne sono alcune che interesseranno le assemblee di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, in particolare l'estensione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl e, di conseguenza, gli adempimenti assembleari da ciò imposti.

È peraltro opportuno offrire una prima precisazione, che è comunque a conferma della disciplina precedente le modifiche, e cioè:

nelle Spa

la funzione di revisione legale dei conti può essere svolta dal Collegio sindacale se, prima di tutto, lo prevede lo statuto, e poi se non si ha l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato;

nelle Srl

la funzione di revisione legale dei conti è attribuita, in *default*, al Collegio sindacale, e la scissione della funzione si ha solo a seguito di una previsione statutaria in tal senso; vedremo, tuttavia, che l'obbligo di consolidamento produce una deroga alla regola generale.

Gli organi di controllo nelle Srl

Il D.Lgs. n.39/10 riscrive l'art.2477 c.c., che è la norma che regola la nomina del Collegio sindacale e la revisione legale dei conti nella società di capitali minore. Alle due ipotesi di nomina obbligatoria già conosciute, se ne aggiungono due nuove, per cui il quadro di sintesi dei casi in cui l'organo di controllo deve essere obbligatoriamente nominato, è il seguente:

IPOTESI GIÀ PREVISTE E CONFERMATE		IPOTESI NUOVE	
1	Il Capitale sociale è pari o superiore a €120.000	3	Obbligo di redigere il bilancio consolidato
2	Per due esercizi consecutivi sono superati i limiti previsto dall'art.2435- <i>bis</i> , co.1 c.c.*	4	Esercizio del controllo su una società obbligata alla revisione legale dei conti


* Vale a dire

1. totale attivo Stato patrimoniale: € 4.400.000
2. ricavi delle vendite e prestazioni: € 8.800.000
3. dipendenti occupati in media: 50

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Nel caso di società obbligata alla redazione del bilancio consolidato, l'art.2477 c.c. certo impone la nomina del Collegio sindacale, ma si deve considerare che altra norma del codice civile – art.2409-bis – dispone che:



Nel caso in cui la Srl eserciti il controllo su una società obbligata alla revisione legale dei conti – per questo basta il controllo di una Spa – il Collegio sindacale che deve essere nominato potrà svolgere anche la funzione di revisione, evidentemente nel presupposto che da tale controllo non si generi l'obbligo di consolidamento.

In definitiva, in tale ipotesi, resta applicabile la regola generale per cui, nelle Srl, il Collegio sindacale può, in *default*, esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti, sempre che l'atto costitutivo non disponga diversamente, e sempre che non si inneschi per legge un obbligo diverso.

Resta che, nelle ipotesi di nomina obbligatoria del Collegio sindacale già previste dalla vecchia normativa (nn. 1 e 2 della tabella), detto organo svolgerà anche la funzione di revisione legale dei conti.

I prossimi adempimenti assembleari e le procedure di nomina

Nel presupposto che la più parte delle assemblee di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009 siano convocate, e si celebrino, dopo il 7 aprile 2010, ci troveremo in presenza di adunanze che si dovranno confrontare con la nuova normativa.

L'art.2477 c.c., al co.6, impropriamente afferma che: ***“L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del Collegio sindacale”***.

Impropriamente perché, se è vero che i limiti si possono superare in relazione alla previsione che rinvia all'art.2435-bis (n.2 della tabella), nelle altre ipotesi non si può parlare di superamento di un limite ma, al più, di presa d'atto di una data situazione.

Non è chiaro, inoltre, cosa significhi che l'assemblea che approva il bilancio deve, entro trenta giorni, nominare il Collegio sindacale. Non pare configurabile una soluzione diversa da quella di una nuova assemblea, convocata entro trenta giorni da quella cui è stato sottoposto il bilancio d'esercizio, così come non pare vietato che la stessa assemblea che approva il bilancio, certamente edotta in relazione alle condizioni che impongono la nomina dell'organo di controllo, possa provvedere anche immediatamente in tal senso.

Piuttosto, si pone un problema in termini di opportuna gestione dei rapporti societari in relazione a quella che è diventata la nuova procedura di nomina del revisore che, nella tabella a seguire, si confronta con la vecchia procedura:

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Vecchia procedura di nomina del revisore contabile (art.2409-<i>quater</i> codice civile abrogato)	Nuova procedura di nomina del revisore legale dei conti art.13, D.Lgs. n.39/10
L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio sindacale	L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti
L'iniziativa era, di fatto, degli amministratori, che suggerivano un nominativo all'assemblea, e sul quale il Collegio sindacale rilasciava un parere obbligatorio ma non vincolante	L'iniziativa è del Collegio sindacale, che non arriva a nominare tecnicamente il Revisore, ma che svolge comunque un ruolo molto più incisivo rispetto al passato, formulando una proposta che non si ritiene comunque vincolante

È evidente che, in tutte le situazioni in cui la revisione legale dei conti deve essere svolta da un soggetto diverso dal Collegio sindacale, non vi possono essere imbarazzi sulla proposta.

Ma se la funzione è cumulata, il Collegio sindacale deve auto proporsi come revisore legale dei conti?

Anche se la questione è stata sollevata da più parti, si deve ritenere che, in tutte le situazioni in cui il Collegio sindacale può esercitare la revisione legale dei conti, non debba anche proporre all'assemblea l'organo che deve svolgere tale funzione, essendo un fatto ontologico che vi sia il cumulo degli incarichi. Questo almeno in sede di prima interpretazione delle nuove disposizioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

I FORMULARI OPERATIVI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Di seguito si propone un'ipotesi di verbale di assemblea e di deliberazione relativa alla nomina del Collegio sindacale ricorrendo l'ipotesi in cui una Srl controlli una Spa.

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e deliberazioni conseguenti
2. nomina dell'organo di controllo

omissis

Quanto al punto 2 dell'ordine del giorno, il Presidente rappresenta all'assemblea che la società esercita il controllo sulla Alfa Spa, detenendo il 75% delle azioni aventi diritto di voto. Preso atto della nuova formulazione dell'art.2477 c.c., si rende necessaria la nomina del Collegio sindacale che, tenuto conto delle disposizioni di legge e di statuto, può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti.

I candidati sono i Sigg. ri

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

che hanno già reso disponibile sia la dichiarazione di cui al co.4 dell'art.2404 c.c. (c.d. dichiarazione di trasparenza) sia la documentazione attestante titoli e qualificazioni professionali che motivano la proposta.

omissis

TESTO DI DELIBERAZIONE

quanto al punto 2 dell'ordine del giorno, udita la relazione del Presidente, l'assemblea delibera di nominare a membri del Collegio sindacale della società, con le cariche di seguito specificate, i sigg.ri:

1. _____ (Presidente)
2. _____ (Membro effettivo)
3. _____ (Membro effettivo)
4. _____ (Supplente)
5. _____ (Supplente)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: 5 PER MILLE: FINO AL 30 APRILE PER L'INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE
RELATIVE AGLI ANNI 2006-2007-2008**

Il recente decreto legge c.d. "Milleproroghe" (D.L. n.194 del 30.12.09) ha posticipato al prossimo 30 aprile 2010 il termine per l'integrazione documentale delle domande di ammissione al beneficio del cinque per mille regolarmente presentate per gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008.

Con la **C.M. n.15/E del 26 marzo 2010**, l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla proroga dei termini e illustrato gli adempimenti che gli enti interessati devono effettuare per poter regolarizzare la propria posizione.

La norma consente alle "Onlus" e agli "enti del volontariato" che hanno presentato la domanda di iscrizione al beneficio e sono state escluse per mancato o tardivo invio della dichiarazione sostitutiva o per averla prodotta in maniera incompleta, di poter regolarizzare la propria posizione.

Le Entrate ricordano che gli enti esclusi per motivi di carattere procedurale per più annualità tra quelle oggetto di sanatoria, devono produrre distinte dichiarazioni sostitutive di atto notorio utilizzando i rispettivi moduli previsti per le annualità di riferimento ed allegando a ciascuna di esse fotocopia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive.

Le dichiarazioni vanno inviate ciascuna con una raccomandata r.r. alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate

I soggetti interessati

Anno 2006



1. enti del volontariato,
2. Onlus di cui all'art.10 del D.Lgs. n.460/97, e successive modificazioni,
3. associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art.7, co.1, 2, 3 e 4 della L. n.383/00,
4. associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art.10, co.1, lett.a), del D.Lgs. n.460/97.

Anni 2007



1. enti del volontariato,
2. Onlus di cui all'art.10 del D.Lgs. n.460/97, e successive modificazioni,
3. associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'art.7, co.1, 2, 3 e 4, della L. n.383/00,
4. associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art.10, co.1, lett.a), del D.Lgs. n.460/97
5. fondazioni nazionali di carattere culturale

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Anno 2008



1. enti del volontariato,
2. Onlus di cui all'art.10 del D.Lgs. n.460/97, e successive modificazioni,
3. associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'art.7, co.1, 2, 3 e 4, della L. n.383/00,
4. associazioni riconosciute che senza fine di lucro operano in via esclusiva e prevalente nei settori di cui all'art.10, co.1, lett.a), del D.Lgs. n.460/97
5. fondazioni nazionali di carattere culturale

Associazioni sportive dilettantistiche

Relativamente agli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, la proroga interessa anche le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI.

La legge di conversione del citato decreto legge prevede, infatti, che i termini originariamente fissati per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive sono posticipati al 30 aprile 2010.

La dichiarazione sostitutiva – redatta su modelli conformi a quelli relativi agli esercizi finanziari 2006-2007-2008 va spedita, unitamente a copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che firma, con raccomandata r.r. ai competenti Uffici territoriali del CONI.

Ai sensi dell'art.1 del D.M. 16.04.09, le associazioni sportive dilettantistiche devono essere affiliate "*ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI*".

Il possesso di tale requisito va indicato nelle dichiarazioni sostitutive relative agli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008; a tal fine, dovrà essere effettuata un'annotazione specifica nel punto dove è prevista l'indicazione "*che l'associazione è affiliata al seguente ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI* ..."

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE NOVITÀ DEL DECRETO INCENTIVI

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.71 del 26 marzo, è entrato in vigore il c.d. "*Decreto incentivi*" - **D.L. n.40 del 25/03/10** - che prevede un pacchetto di aiuti per favorire gli acquisti in diversi settori industriali in crisi, oltre ad una serie di misure di contrasto alle frodi fiscali internazionali, con particolare riguardo alle c.d. "*frodi carosello*" e "*cartiere*", volte a coprire il Fondo degli incentivi.

L'*iter* di conversione in legge del decreto partirà dalla Camera dei Deputati l'8 aprile prossimo. Alcune disposizioni, per operare concretamente necessitano di provvedimenti attuativi. Sono già stati emanati il **decreto** del Finanze, relativo agli incentivi al consumo e il **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni agli investimenti nel settore tessile.

LOTTA ALL'EVASIONE

CONTRASTO ALLE
FRODI FISCALI

art.1,
co.1, 2, 3

Nuovo obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale.

- ▶ **Soggetti interessati:** soggetti passivi Iva che hanno effettuato o ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi c.d. "*black list*".
- ▶ **Dati da comunicare alle Entrate:** partita Iva (o codice identificativo per quei Paesi dove non esiste partita Iva) dei soggetti con i quali si sono intrattenuti rapporti commerciali, periodo in cui si sono effettuate le operazioni e importi.
- ▶ **Tempi:** si attendono indicazioni dal Ministero dell'Economia, ma secondo la stampa specializzata, a dettare i tempi della comunicazione sarà il volume delle operazioni: per i soggetti Iva con volume inferiore a €50.000 la comunicazione potrà essere trimestrale, per gli altri mensile.
- ▶ **Canali di comunicazione:** esclusivamente in via telematica.
- ▶ **Modalità operative:** si attendono indicazioni dal Ministero dell'Economia.
- ▶ **Paesi c.d. "black list":** spetterà al Ministero dell'Economia, con proprio decreto, stilare una lista di Paesi a fiscalità privilegiata. In linea di massima, i Paesi dai quali è stata prevista la regolarizzazione, attraverso lo Scudo fiscale, dovrebbero essere esclusi dalla lista del Ministero.
- ▶ **Sanzioni:** la mancata, parziale o non veritiera comunicazione delle informazioni fa scattare sanzioni pecuniarie da €516 a €4.130 per ogni singola irregolarità.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

RISCOSSIONE

<p>BONUS FISCALI INDEBITAMENTE UTILIZZATI</p> <p>art.1, co.6</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate dovrà trasmettere alle Amministrazioni pubbliche, anche territoriali, tutti i dati relativi ai crediti di imposta indebitamente utilizzati in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione con altri tributi. Nel caso di indebito utilizzo, l'ufficio potrà iscrivere a ruolo, e quindi riscuotere, tramite cartella, una percentuale delle imposte oggetto di contestazione. La percentuale varia a seconda del procedimento e del suo esito. Le somme recuperate, riversate allo Stato, restano acquisite all'Erario.</p>
--	--

OGGETTO: CONTENZIOSO TRIBUTARIO

<p>CONCILIAZIONE GIUDIZIALE</p> <p>art.3, co.1</p>	<p>In caso di conciliazione giudiziale, la prestazione da parte del contribuente della garanzia fideiussoria per il pagamento rateale delle somme scatta solo quando l'importo delle rate successive alla prima supera l'importo di €50 mila.</p>
--	---

INCENTIVI FISCALI AL SETTORE TESSILE

<p>AGEVOLAZIONE AGLI INVESTIMENTI PER I CAMPIONARI</p> <p>art.4, co.2</p>	<p>Deduzione dal reddito d'impresa del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo finalizzate alla realizzazione di campionari.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Soggetti interessati: tutte le imprese nazionali, a prescindere dalla loro veste giuridica (ditte individuali e società), che svolgono le attività previste alle divisioni 13 o 14* della tabella Ateco (ricerca e ideazione estetica; realizzazione dei prototipi; preparazione del campionario o delle collezioni; promozione del campionario e gestione del magazzino campioni). Nell'ipotesi di imprese che attribuiscono il reddito per trasparenza ai propri soci o associati o collaboratori dell'impresa familiare, la comunicazione va presentata dalle predette imprese anche se il risparmio d'imposta non è da queste realizzato.▶ Sconto fiscale: la deduzione può essere fatta valere solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi (Ires o Irpef a giugno 2011) dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti e non ha effetto per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo.▶ Limiti: regime <i>de minimis</i>, pari a 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, previa autorizzazione della Commissione europea.▶ Tempi: la richiesta va presentata a partire dall'1 dicembre 2010 e fino al 20 gennaio 2011.▶ Modalità operative: i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione sono stati forniti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 aprile. La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l'apposito modello di comunicazione. Sempre <i>on line</i> le Entrate informeranno i contribuenti l'ammontare massimo del risparmio d'imposta concesso. Il tetto stanziato è di 70 mln di euro. In caso di superamento, il <i>bonus</i> sarà ripartito in proporzione.
---	---

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

* **Ateco 2007 divisioni 13 e 14**

13	INDUSTRIE TESSILI
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.30.00	Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari

13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10	Fabbricazione di ricami
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00	Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate
14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

AIUTI AL CONSUMO

<p>"FONDO PER INCENTIVI E SOSTEGNO A SETTORI IN CRISI" art.4, co.1</p>	<p>Stanziamiento di 300 milioni di euro a favore di una serie di settori produttivi al fine di sostenerne la domanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>Settori interessati</u>: elettrodomestici (lavastoviglie, cucina da libera installazione, cappe, forni elettrici, scaldacqua a pompe di calore, stufe, cucine componibili, motocicli (ad alimentazione tradizionale o elettrica), nuovi immobili ad alta efficienza, rimorchi e semi rimorchi, macchine agricole e movimento terra, gru a torre per edilizia, <i>inverter</i> e motori ad alta efficienza, nautica da diporto, Internet a banda larga per gli <i>under 30</i>. ▶ <u>Tempi</u> <ul style="list-style-type: none"> • 6 aprile: pubblicazione in G.U. del decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico e sua entrata in vigore. Da tale data, i rivenditori dovranno registrarsi in un apposito elenco chiamando il <i>call center</i> di Poste Italiane (numero verde 800.556.670). Per quanto riguarda gli abbonamenti ad Internet veloce, invece, dovranno registrarsi solo gli operatori delle telecomunicazioni (e non anche i rivenditori), tramite l'indirizzo mail contributi.bandalarga@postcert.it;
--	---

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	<ul style="list-style-type: none"> • 15 aprile: inizio dell'applicazione degli sconti; • 31 dicembre: scadenza dell'incentivo, che verrà sospeso anticipatamente nel caso di esaurimento dei fondi disponibili. <p>▶ <u>Sconti</u>: l'incentivo varia generalmente dal 10% al 20% di sconto e con un limite massimo; si tratta, per la maggior parte dei beni, di acquisto con rottamazione.</p> <p>I consumatori potranno rivolgersi a un apposito <i>call center</i> di Poste Italiane per la richiesta di informazioni.</p>
	<p>▶ <u>Soggetti che possono richiedere l'incentivo all'acquisto</u>: sia persone fisiche che titolari di partita Iva, purché rispettino i requisiti richiesti ed evidenzino l'effettivo sostenimento delle spese attraverso idonea documentazione. Per quanto riguarda gli incentivi per gli immobili ad alta efficienza energetica, la detrazione spetta all'utilizzatore e, quindi, possono accedervi anche coloro che non ne sono proprietari.</p> <p>▶ <u>Criteri di ripartizione dei fondi</u>: i criteri di ripartizione delle risorse sono contenuti nel decreto attuativo firmato dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia, il 26 marzo 2010.</p> <p>▶ <u>Modalità operative</u>: le modalità sono identiche per tutti i settori. I consumatori dovranno rivolgersi al rivenditore chiedendo di utilizzare l'incentivo. Quest'ultimo ne verificherà la disponibilità in via telematica o tramite telefonino in un tempo prestabilito e, qualora sia possibile, applicherà uno sconto diretto sul prezzo d'acquisto. Per gli immobili, non basta il rilascio della certificazione di efficienza energetica, ma serve il parere dell'Enea, alla quale bisognerà inviare l'attestato di certificazione rilasciato dalla ditta che effettuerà i lavori o venderà l'immobile.</p> <p>▶ <u>Modalità di rimborso</u>: a seguito di una convenzione firmata con il Ministero dello Sviluppo economico, sarà Poste Italiane Spa a rimborsare le somme anticipate dai rivenditori che hanno applicato gli sconti mediante accredito su conto corrente bancario, postale o tramite Postagiù.</p>

POLIZZE DORMIENTI

<p>POLIZZE C.D. "DORMIENTI" art.2, co.4</p>	<p>Eliminazione della retroattività delle polizze c.d. "dormienti": il trasferimento al fondo depositi dormienti degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita, non reclamati nel termine di prescrizione, si applicherà esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scada successivamente al 28 ottobre 2008.</p>
---	---

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

<p>LIBERALIZZAZIONE LAVORI EDILIZI art.5</p>	<p>Non sono più soggette alla Dichiarazione di inizio attività (Dia), finora richiesta, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso non riguardino parti strutturali dell'edificio.</p> <p>▶ <u>Limiti</u>: gli interventi non devono comportare aumento del numero delle unità immobiliari o incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti. La norma fa salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché le altre normative di settore disciplinanti l'attività edilizia, quali, ad esempio, le norme antisismiche, antincendio, e quelle contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>
--	--

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- ▶ Modalità: questi interventi possono avere inizio previa semplice comunicazione, anche per via telematica, all'Amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore e, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori. L'elenco dei lavori liberalizzati è indicato al co.1.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Oggetto: IRAP SOCIETÀ DI CAPITALI - REGOLE DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

La Legge Finanziaria per il 2008 ha radicalmente modificato – a partire dal periodo d'imposta 2008 - le modalità di determinazione della base imponibile Irap soprattutto per quanto riguarda le società di capitali (metodo applicabile su opzione anche per i soggetti Irpef in regime di contabilità ordinaria). Poiché ci troviamo al secondo anno di applicazione di questa nuova disciplina, che modifica notevolmente la disciplina applicata in passato, si ritiene opportuno riepilogare in forma di rappresentazioni schematiche le principali regole di determinazione dell'imposta.

Il dato di partenza

La base imponibile è determinata, in generale, dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett.A) e B) dell'art.2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai nn.9), 10), lett.c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal Conto economico dell'esercizio. Non si tiene conto, quindi, delle regole di deducibilità previste dalla normativa fiscale.

Componenti positivi rilevanti

- ➔ A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- ➔ A.2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- ➔ A.3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- ➔ A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- ➔ A.5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Componenti negativi rilevanti

- ➔ B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- ➔ B.7 Costi per servizi;
- ➔ B.8 Costi per godimento di beni di terzi;
- ➔ B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
- ➔ B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
- ➔ B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- ➔ B.14 Oneri diversi di gestione.

Le variazioni : eccezioni al principio di derivazione

Il principio di derivazione dei valori rilevanti ai fini Irap dalle voci sopra indicate del Conto Economico sconta importanti eccezioni normative, che rendono necessaria l'effettuazioni di rettifiche ai fini della corretta determinazione della base imponibile Irap.

Vediamo di seguito di fornire una rappresentazione schematica delle principali variazioni.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

VOCE	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO IRAP
spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lett.B), numero 9)	si ritiene che la deduzione di tali componenti vada esclusa indipendentemente dalla classificazione economica, specialmente quando effettuata nella voce B14)	Sono comprese in voci rilevanti del Conto economico È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap
i costi, i compensi e gli utili indicati nel co.1, lett.b), numeri da 2) a 5), dell'art.11 del D.Lgs. n.446/97	<ul style="list-style-type: none"> ▶ i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art.67, co.1, lett.l), del Tuir ▶ i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art.50 del Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale ▶ gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art.53, co.2, lett.c), del Tuir (apporto di solo lavoro) ▶ i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art.67, co.1, lett.i), del Tuir 	Sono compresi nella voce B7 del Conto economico È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap
la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto	La quantificazione della quota interessi passivi compresa nella voce dei canoni <i>leasing</i> può essere ricavata alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> ▶ dal piano finanziario di ammortamento (secondo la norma) ▶ con la metodologia forfetaria del D.M. 24.04.98 	Gli interessi sono ricompresi nella voce B8 del Conto economico. È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap
le perdite su crediti	Rappresentano le perdite accertate conseguenti a riconoscimenti giudiziali di minori importi, transazioni, cessioni di crediti e prescrizioni. Le svalutazioni crediti, invece, che rappresentano poste stimate e non realizzate, sono collocate alla voce B10d) del conto economico, che rappresenta elemento non rilevante ai fini del tributo.	Sono ricompresi nella voce B14 del Conto economico. È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 (Ici)	L'Ici diviene non deducibile a decorrere dal 2008, diversamente dal passato dove invece era ammessa in deduzione nella determinazione della base imponibile	È ricompresa nella voce B14 del Conto economico. È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap
le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta	Trattasi delle plusvalenze e delle minusvalenze relative agli immobili patrimonio di cui all'art.90 del Tuir. Qualora gli stessi fossero rivalutati con efficacia anche fiscale ai sensi del D.L. n.185/08, la quantificazione della plusvalenza dipende dal momento del realizzo (ante o post anno 2014)	È necessario operare variazioni in aumento (<i>plus</i>) o in diminuzione (<i>minus</i>)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

l'attività dell'impresa (IMMOBILI PATRIMONIO)		
quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a 1/18 del costo indipendentemente dall'imputazione al Conto economico	L'ipotesi rappresenta una deroga di favore per il contribuente al meccanismo della determinazione della base imponibile secondo le risultanze del bilancio.	Se non risultano dal Conto economico è necessario operare una variazione in diminuzione.
Maggiori ricavi da adeguamento risultanze studi di settore	la giustificazione adottata dalle istruzioni per la compilazione del modello viene fatta risalire alla specialità della norma del DPR n.195/99 rispetto alla impostazione generale del tributo regionale.	È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap.
Contributi erogati in base a norma di legge	Non correlati a costi indeducibili e senza norma specifica che ne preveda la non tassabilità ai fini Irap	Non pongono particolari problemi di doppia imposizione e, dunque, sono tassati ai fini Irap Sono già compresi nella voce A5 del Conto economico
	Correlati a costi indeducibili	Non debbono essere tassati ai fini Irap per evitare doppia imposizione (esempio: contributi su costo del lavoro senza deduzioni) È necessario operare una variazione in diminuzione
	Con norma che ne prevede espressamente la non tassabilità	Non debbono essere tassati ai fini Irap per perseguire particolari finalità menzionate nella norma istitutiva (esempio: crediti di imposta per incremento base occupazionale) Sono già compresi nella voce A5 del Conto economico È necessario operare una variazione in diminuzione

Le altre variazioni

Come ricordato in precedenza, a partire dal periodo d'imposta 2008 nella determinazione della base imponibile Irap delle società di capitali non trovano più applicazione le regole "fiscali" di determinazione del reddito, pur con le eccezioni sopra esaminate.

Tuttavia, l'applicazione delle regole "fiscali" fino al 2007 può aver generato componenti positivi o negativi rilevanti negli anni successivi che mantengono la loro validità anche ai fini Irap. È il caso delle:

quote residue delle

la cui tassazione sia stata rateizzata in 5



Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

plusvalenze conseguite
fino al periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre
2007

anni in applicazione della precedente
disciplina (**ATTENZIONE:** le plusvalenze
realizzate a decorrere dal 2008 non possono
più essere tassate frazionatamente ai fini
IRAP, anche se ciò avviene ai fini delle
imposte sui redditi)

quote residue dei
componenti negativi
sostenuti fino al periodo
d'imposta in corso al 31
dicembre 2007



la cui deduzione sia stata rinviata in
applicazione della precedente disciplina (ad
esempio, le manutenzioni eccedenti il
plafond).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: FOTOVOLTAICO: UNA RISORSA PER LE IMPRESE


Data l'esigenza, ormai globale, di proteggere l'ambiente e la necessità di sperimentare sistemi di produzione energetica alternativi si è sviluppata, negli ultimi anni, una legislazione destinata ad incentivare la produzione di energia pulita da tutte quelle fonti, solare, fotovoltaico, biomasse, che non utilizzano combustibili inquinanti quali carbone e idrocarburi.

La presente informativa si occuperà esclusivamente della incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Beneficiari delle agevolazioni possono essere:

- ➔ le persone fisiche
- ➔ le persone giuridiche
- ➔ i soggetti pubblici
- ➔ i condomini di unità abitative e/o edifici.

Tali soggetti ricoprono la qualifica di "responsabile dell'impianto" ovvero di soggetto che ha il diritto a richiedere gli incentivi.



L'art.7 del D.Lgs. n.387/03 disciplina il Conto Energia, prevedendo alla lett.d) del co.2:

- ➔ *“una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tale da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio”.*

Tale incentivazione è stata disciplinata da una serie di decreti, da ultimo il D.M. del 19/02/07.

Vale la pena sottolineare come oggetto dell'incentivo non sia la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, ma lo sfruttamento di esso e quindi la produzione di energia pulita.

L'investimento verrà recuperato solo nel tempo attraverso l'incasso della tariffa incentivante, erogata normalmente per 20 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, in quote costanti per l'intero periodo con tariffazione (misura dell'incentivo) che varia di anno in anno.

In particolare, le tariffe relative agli ultimi anni sono andate riducendosi con una decurtazione del 2%; le tariffe 2008 erano maggiori, in termini di €/KWH, di quelle del 2009, queste ultime erano più

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it


Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

elevate rispetto a quelle previste per il 2010. È presumibile che queste saranno superiori a quelle previste per il 2011 con l'ovvia conseguenza che per ottenere il maggiore risultato sarebbe opportuno attivarsi il prima possibile per usufruire dell'incentivo.

La tariffa spettante agli impianti entrati in funzione a partire dal 1° gennaio 2010 è la seguente:

Potenza P (kW)	Tipo Impianto fotovoltaico		
	Non integrato	Parzialmente integrato	Integrato
$1 \leq P \leq 3$	0,384	0,422	0,470
$3 < P \leq 20$	0,365	0,403	0,442
$P > 20$	0,346	0,384	0,422



Per impianto non integrato deve intendersi, invece, quello con moduli installati al suolo, ovvero ubicati sugli elementi di arredo urbano e viario, su facciate esterne di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione **con modalità differenti rispetto a quelle degli impianti integrati e parzialmente integrati.**

Per usufruire dell'incentivo è fatto obbligo al soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico di far pervenire apposita domanda al GSE (Gestore dei servizi elettrici - è il soggetto attuatore del programma di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica), entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, pena la mancata ammissione alla fruizione dell'incentivo stesso.

Per entrata in esercizio dell'impianto deve intendersi la prima data utile a decorrere dalla quale:

- ▶ l'impianto sia collegato in parallelo alla rete elettrica;
- ▶ risultino installati tutti i contatori per la contabilizzazione dell'energia elettrica prodotta, ceduta o scambiata;
- ▶ risultino in essere i contratti di scambio o cessione;
- ▶ siano assolti gli obblighi relativi all'accesso alla rete.

Tale richiesta deve essere corredata di tutti i documenti previsti dalla delibera 90/07 della AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il Gas) e può essere presentata a mano, corriere, posta o per raccomandata. Il GSE esaminata la documentazione e, posto che non necessitino integrazioni, comunica al soggetto responsabile l'incentivo attribuito all'impianto nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Per attivare la procedura nel suo complesso è consigliabile rivolgersi allo studio.

La tariffa incentivante percepita nell'esercizio di impresa, come risulta dalla C.M. n.46/E/07, è da considerarsi un contributo in conto esercizio rilevando, quindi, sia ai fini delle imposte dirette che Irap. Per ciò che attiene all'Iva, la medesima circolare specifica che la tariffa "sfugge" dal campo di applicazione dell'imposta (art.2, co.3, lett.a, DPR n.633/72).

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

La C.M. n.46/E specifica, inoltre, che il contributo che verrà erogato dal Gestore dovrà essere assoggettato ad una ritenuta a titolo di acconto pari al 4% in applicazione del disposto dell'art.28, co.2, del DPR n.600/73.

Recentemente, con la R.M. n.3/E del 26 gennaio 2010, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il Conto Energia non è compatibile con la detrazione del 55% richiedibile per l'installazione dei pannelli solari fotovoltaici.


Abbiamo già detto che lo sfruttamento dell'energia prodotta non si esaurisce con il Conto Energia. Essa può essere utilizzata in parte per il proprio consumo (autoconsumo) con il vantaggio di conseguire un risparmio pari alla quantità di energia elettrica che non verrà più acquistata dalla rete. L'eventuale parte di energia prodotta e non autoconsumata può essere ceduta, indirettamente, con la stipula di una convenzione con il Gestore per il ritiro "dedicato", ovvero direttamente attraverso la vendita in borsa oppure ad un grossista.

La vendita indiretta è da ritenersi la scelta consigliabile

sia per la maggiore semplicità di gestione dell'*iter* di cessione;

sia per la maggiore competitività dei prezzi minimi garantiti rispetto a quelli di mercato.

Infine si può scegliere lo "scambio sul posto", meccanismo che permette di immettere in rete l'energia prodotta e non consumata per poi prelevarla in un momento successivo in cui se ne abbia bisogno. In dettaglio:



L'avvio dello "scambio sul posto" prevede la presentazione di un'istanza al GSE e la gestione di una serie di fasi successive di natura tecnica, amministrativa ed economica per la gestione delle quali lo studio si rende disponibile.

I ricavi derivanti dalla cessione dell'energia sono considerati dei componenti positivi di reddito e come tali scontreranno le imposte dirette (Irap compresa); gli stessi saranno, inoltre, soggetti ad applicazione dell'Iva con la conseguenza che il cedente dovrà porre in essere tutti gli adempimenti connessi all'applicazione di tale tributo.

Quanto al "contributo in conto scambio", anche esso rappresenterà un componente positivo di reddito che scontrerà le imposte dirette e, diversamente dal Conto Energia, sarà assoggettato ad Iva (R.M. n.13/09).

È importante in ultimo precisare che per l'impresa l'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale e che il relativo ammortamento sarà deducibile (come, peraltro, l'Iva versata all'atto della costruzione o acquisto).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DELLA SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI E ASSIMILATI

La somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, rientra, in generale, tra le problematiche di tipo organizzativo che il datore di lavoro è chiamato a gestire nell'ambito della normale *governance* aziendale.

L'Agenzia delle Entrate, con la R.M. n.118/E/06, ha precisato che possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'art.51, co.2, lett.c) del Tuir anche i dipendenti a tempo parziale che fruiscono dei *ticket*, pur in presenza di un orario di lavoro che non preveda il diritto alla pausa per la consumazione del pasto.

Da un punto di vista operativo, il datore di lavoro può organizzare la somministrazione dei pasti a favore dei propri dipendenti, adottando le seguenti modalità:

- ▶ somministrazione diretta del pasto;
- ▶ gestione diretta o tramite appalto a terzi, della mensa aziendale;
- ▶ stipula di convenzioni con pubblici esercizi per la fornitura del pasto ai lavoratori in forza;
- ▶ attribuzione di buoni pasto ai dipendenti (*c.d. ticket restaurant*);
- ▶ erogazione di un'indennità sostitutiva di mensa.

La disciplina fiscale della somministrazione dei pasti ai dipendenti è regolata dall'art.51, co.2, lett.c) del DPR n.917/86 (Tuir), che individua, tra le somme che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente:

- ➡ le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
- ➡ le forniture in mensa direttamente predisposte dal datore di lavoro o affidate alla gestione di terzi tramite appalti;
- ➡ le prestazioni e le indennità sostitutive del servizio mensa corrisposte ai lavoratori addetti ai cantieri edili, a strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo giornaliero di €5,29 (*c.d. soglia di esenzione*).

L'Amministrazione Finanziaria ha precisato che le disposizioni di cui all'art.51 del Tuir trovano applicazione anche nei confronti della generalità dei collaboratori d'impresa, con o senza progetto (C.M. n.207/E/00).

Si ricorda che il datore di lavoro, nella scelta delle modalità di somministrazione del servizio mensa, non è vincolato al rispetto di regole particolari potendo adottare contemporaneamente più sistemi, a condizione che la prestazione in questione interessi la generalità dei lavoratori o categorie omogenee di essi.

L'Agenzia delle Entrate, con la R.M. n.63/E/05, ha introdotto, inoltre, misure idonee a garantire il godimento di una sola prestazione giornaliera da parte dei lavoratori aventi diritto, limitatamente ai giorni di effettiva presenza, e ad impedire un utilizzo distorto e fraudolento del diritto.

Germana Cortassa


dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Somministrazione diretta del pasto e mense aziendali

Come accennato in precedenza, l'impresa può erogare il servizio mensa:


- ➔ direttamente da parte del datore di lavoro;
- ➔ con l'affidamento in appalto a terzi della gestione della mensa aziendale;
- ➔ attraverso l'organizzazione di mense interaziendali.



Convenzioni con i pubblici esercizi

Il Ministero delle Finanze, con circolare n.326/97, ha chiarito che rientrano tra le prestazioni di vitto e mense aziendali, le convenzioni con i pubblici esercizi e la somministrazione di cestini preconfezionati da distribuire ai lavoratori dipendenti.

Tale modalità di organizzazione della pausa pranzo viene pertanto equiparata alla fattispecie della mensa aziendale, per cui trova applicazione il trattamento fiscale dianzi richiamato.



Ticket restaurant

Un'ulteriore modalità di gestione della pausa pranzo, può essere istituita attraverso il rilascio dei buoni pasto (*c.d. ticket restaurant*) in sostituzione del servizio di mensa aziendale.

Da un punto di vista formale, sul buono pasto dovrà essere riportato:

- ▶ il codice fiscale o la ragione sociale dell'azienda somministratrice;
- ▶ il valore facciale espresso in valuta corrente;
- ▶ il termine di utilizzo;
- ▶ un apposito spazio riservato all'indicazione della data, della firma del soggetto utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso cui viene utilizzato il buono.

I *ticket* possono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato e parasubordinato, durante la giornata lavorativa, anche nell'ipotesi in cui non sia prevista una pausa pranzo.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

In pratica, tale strumento consente all'utilizzatore, di usufruire di un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, di attestare l'adempimento della prestazione nei confronti dell'azienda somministratrice.

La prestazione sostitutiva in parola è soggetta ad alcune limitazioni fiscali.

L'art.51, co.2, lett.c), DPR n.917/86 introduce, infatti, una franchigia giornaliera di €5,29, per cui, i buoni pasto di valore pari o inferiore alla soglia anzidetta non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, mentre la parte eccedente la franchigia sarà assoggettata a contribuzione fiscale e previdenziale.

L'eccedenza del valore facciale del *ticket* rispetto a € 5,29 concorre sempre alla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto trattasi di vera e propria erogazione di denaro e, pertanto, non può essere assorbita dalla franchigia di €258,23, prevista unicamente per i compensi in natura (R.M. n.26/E/10).

A decorrere dal primo settembre 2008, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.112/08 alla disciplina in esame, l'Iva addebitata dall'emittente al datore di lavoro per l'acquisto dei buoni pasto (aliquota del 4%) è interamente detraibile.

Trattamento contributivo e fiscale

Esempio

Si supponga che un'impresa industriale (con più di 50 dipendenti) somministri annualmente 15.000 pasti a favore dei propri lavoratori e che il costo del singolo pasto sia pari ad € 7,50.

Determinazione dell'ammontare soggetto a contribuzione a carico dell'azienda

$€ 7,50 - € 5,29$ (soglia di esenzione) = € 2,21
 $€ 2,21 \times 15.000 = € 33.150,00$ (valore annuale soggetto a contribuzione)
 $€ 33.150,00 \times 32,08 \% = € 10.634,52$ (contributi previdenziali annui a carico dell'azienda)

Determinazione dell'ammontare soggetto a contribuzione a carico del lavoratore

$€ 7,50 - € 5,29$ (soglia di esenzione) = € 2,21 (valore giornaliero soggetto a tassazione e contribuzione)
 $€ 2,21 \times 23$ gg (effettiva presenza in servizio) = € 50,83 (valore mensile soggetto a tassazione e contribuzione)

Calcolo contribuzione mensile Inps e Irpef

$€ 50,83 \times 9,49\% = € 4,82$ (contributo Inps)
 $€ 50,83 - € 4,82 = € 46,01$ (imponibile fiscale)
 $€ 46,01 \times 23\% = € 10,58$ (contributo Irpef)
Totale contribuzione mensile: € 4,82 + € 10,58 = €15,40
Totale contribuzione annuale: € 15,40 x 12 (mesi di lavoro) = € 184,80

Carta magnetica o "restaurant card"

Le *c.d. restaurant card* (tessere magnetiche) vengono incluse nell'ambito delle prestazioni sostitutive del servizio mensa. Questo tipo di soluzione, avvalendosi di un circuito elettronico, consente:

➔ da una parte, di individuare in tempo reale il momento di utilizzo della prestazione;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

☞ e dall'altra, di impedire impieghi distorti e fraudolenti dello strumento quali l'utilizzo in un giorno in cui il lavoratore risulti ammalato o in orario diverso da quello previsto contrattualmente per la consumazione del pasto.

Il lavoratore ha diritto, previa esibizione della *card*, ad una sola prestazione giornaliera, secondo le modalità previste dalla legge o dai contratti collettivi e non potrà ricevere, in sostituzione, somme in denaro, beni o prestazioni diverse da quelle registrate sul *badge*.

L'utilizzo della *card* non consente di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione e il dipendente che, pur avendo maturato il diritto, non si avvale della consumazione del pasto, non potrà usufruirne a *recupero* nei giorni successivi.

La società che emette le tessere è tenuta:

a codificare i *badge* prima di consegnarli all'azienda datrice di lavoro che provvederà alla distribuzione degli stessi ai lavoratori dipendenti;

ad effettuare l'installazione, presso gli esercizi convenzionati, di terminali idonei a garantire il collegamento immediato tra il fruitore della carta magnetica e il servizio di somministrazione.

Ai fini reddituali ed Irap, l'azienda porterà in deduzione i costi sostenuti e potrà detrarre interamente l'Imposta sul Valore Aggiunto (aliquota del 4%) assolta per l'acquisto del servizio a mezzo carte magnetiche.

Il servizio in questione non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente qualunque sia il valore del pasto.

L'Agenzia delle Entrate, con la R.M. n.228/08 ha precisato che l'aliquota Iva applicabile alla ricarica di una tessera magnetica da utilizzare per la somministrazione di cibi e bevande in mense scolastiche, mense aziendali ed interaziendali, è quella agevolata del 4%, e il presupposto impositivo si verifica al momento dell'effettuazione della ricarica, in quanto costituisce una modalità di pagamento anticipato.

Indennità sostitutive

Nell'ipotesi in cui l'azienda non abbia optato per la somministrazione, diretta o per mezzo di terzi, del servizio mensa, ovvero, non abbia rilasciato buoni pasto, né abbia stipulato convenzioni con i pubblici esercizi, potrà ricorrere alla corresponsione, a favore dei lavoratori, di un'indennità sostitutiva del servizio mensa. In tal caso, la normativa prevede l'osservanza della soglia di esenzione (€ 5,29) ed individua le fattispecie in cui è ammessa la corresponsione dell'indennità in parola. Infatti, ai sensi dell'art.51, co.2, lett.c) del Tuir, l'erogazione di somme di denaro sostitutive, può avvenire esclusivamente a favore di:

- ▶ addetti ai cantieri edili;
- ▶ addetti ad altre strutture a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione.

Ne deriva, pertanto, che qualsiasi attribuzione erogata a favore dei lavoratori al di fuori dei casi previsti dalla legge, sarà interamente assoggettata a contribuzione fiscale e previdenziale, in capo al percipiente. Per l'azienda, l'onere sostenuto è interamente deducibile e concorre alla formazione della base imponibile ai fini Irap.

Sintesi del trattamento tributario e previdenziale

Tipologia di gestione della pausa pranzo	art.51. co.2, lett.c, Tuir	Detraibilità Iva	Deducibilità Costi
Somministrazione pasto da parte dell'azienda	Non concorre alla formazione del reddito	Piena detraibilità	100%

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Mensa aziendale o interaziendale	Non concorre alla formazione del reddito	Piena detraibilità	100%
Convenzioni con pubblici esercizi	Non concorre alla formazione del reddito	Piena detraibilità	100%
<i>Ticket restaurant</i>	Non concorre alla formazione del reddito sino alla soglia esenzione di €5,29	Piena detraibilità	100%
Indennità sostitutiva della mensa	a) Non concorre alla formazione del reddito sino alla soglia esenzione di €5,29, se corrisposta a determinate categorie di lavoratori. b) Concorre alla formazione del reddito, in tutti gli altri casi.		100%

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IL MODELLO TR PER IL RIMBORSO DEL CREDITO TRIMESTRALE IVA

Con provvedimenti del 18 e 19 marzo 2010 sono stati approvati modello e istruzioni per la compilazione del nuovo modello TR, che i contribuenti potranno presentare per ottenere:

- ➔ il **rimborso** ovvero
- ➔ la **compensazione**

del credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito del quarto trimestre viene chiesto attraverso il modello Iva annuale).

È importante ricordare che il modello TR, oltre a consentire l'anticipazione del momento a partire dal quale risulta possibile utilizzare in compensazione il credito Iva (che normalmente è possibile solo a partire dal periodo d'imposta successivo), a differenza del credito annuale **NON** prevede la necessità di apporre il **visto di conformità** da parte del professionista, anche se l'importo da utilizzare in compensazione supera €15.000. La compensazione attraverso il TR richiede pertanto minori verifiche e minori responsabilità, conseguentemente quindi comporta minori costi per i contribuenti.

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente **monitorato il credito IVA periodico** risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti significativi, contattare quindi lo Studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica ; lo Studio è a disposizione per la presentazione del modello.
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➔ entro 30.04.10 II trimestre ➔ entro 31.07.10 III trimestre ➔ entro 31.10.10
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione rispettando le regole previste dal D.L. n.78/09: ➔ per <u>crediti non superiori ad € 10.000</u> la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR (quindi non come lo scorso anno, dal primo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre, ma occorrerà invece attendere di aver presentato il modello) ➔ per <u>crediti Iva superiori ad € 10.000</u> la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	La soglia di €10.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali dell'anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre), ma non influiranno sulla possibilità di compensazione del credito annuale.
Visto di conformità	Come detto precedentemente, il credito trimestrale non è soggetto all'apposizione del visto di conformità.
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	<p>Ai sensi del co.2 dell'art.38-<i>bis</i> del DPR n.633/72, il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, nelle ipotesi di cui alle lett.a), b) ed e) del co.3 dell'art.30:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art.17, co.5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno); ▶ quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; <p>Il rimborso è poi consentito nelle ipotesi di cui alla lett.c) del medesimo co.3 (acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche) quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE FATTURE UE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POSSONO ESSERE INTEGRATE

Dal 1 gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove disposizioni riguardanti la territorialità delle prestazioni di servizi: il nuovo quadro riguardante i rapporti tra soggetti Iva stabiliti in diversi Paesi prevede quale regola generale per le operazioni tra soggetti passivi Iva quella della rilevanza territoriale nel Paese del committente.

Pertanto, salvo le poche e non frequenti deroghe oggi ancora vigenti, quando un operatore nazionale riceve una prestazione da un altro operatore non stabilito nel territorio italiano occorrerà assoggettare ad Iva la prestazione in Italia.

La normativa attuale prevede quale unica soluzione per adempiere a tale obbligo l'utilizzo dell'**autofattura** ai sensi dell'art.17 del DPR n.633/72, soluzione che obbliga il committente nazionale ad emettere un documento intestato a se stesso per assolvere l'imposta.

Con la C.M. n.12/E/10, confermando un orientamento anticipato nei *forum* con la stampa specializzata avvenuti nel corso del mese di gennaio 2010, l'Agenzia delle Entrate ammette per i soli servizi resi da **prestatori comunitari** la possibilità di **integrare** il documento emesso da tali soggetti, senza la necessità di formare un'autofattura, fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell'operazione.

Si tratta della medesima procedura già da tempo conosciuta per gli acquisti intracomunitari di beni, e che sino al 31 dicembre 2009 era esplicitamente prevista per i servizi comunitari disciplinati dall'art.40 D.L. n.331/93.

Per i servizi resi da **prestatori extra comunitari**, al contrario, l'imposta deve in ogni caso essere assolta in Italia attraverso l'emissione dell'**autofattura**, non essendo ammessa la procedura dell'integrazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio). È compito delle ditte mandanti porre in essere gli adempimenti relativi al calcolo e al versamento dei contributi, oltre che dare notizia ai propri agenti degli aumenti dei limiti minimali e massimali entro ed oltre i quali i contributi non risultano dovuti.

Tali adempimenti devono essere obbligatoriamente gestiti in via telematica accedendo al sito *web* www.enasarco.it, effettuando una preventiva iscrizione sia dell'agente che della ditta mandante. Si riporta di seguito, in forma di rappresentazione schematica, una tabella che riepiloga le informazioni necessarie per un corretto calcolo dei contributi nonché le scadenze di versamento dei contributi medesimi.

ALIQUOTA	Il contributo da versare al Fondo di Previdenza è fissato nella misura del 13,50%. Si rammenta che il contributo si applica sulle provvigioni spettanti agli agenti, sia che operino individualmente sia sotto forma di società di persone. I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate (per competenza).										
OBBLIGO CONTRIBUTIVO	La quota contributiva viene ripartita tra le parti (agente e preponente) nella misura del 50%. Pertanto, ciascuna delle parti avrà a proprio carico una quota pari al 6,75%. La rivalsa, a carico dell'agente, deve essere esercitata dalla ditta preponente all'atto del pagamento delle provvigioni.										
SCADENZE DI PAGAMENTO	<p>I contributi si versano trimestralmente su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il pagamento deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, osservando le seguenti date:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Trimestre di riferimento</th><th>Scadenza</th></tr></thead><tbody><tr><td>I° (1 gennaio 2010 - 31 marzo 2010)</td><td>20 MAGGIO 2010</td></tr><tr><td>II° (1 aprile 2010 - 30 giugno 2010)</td><td>20 AGOSTO 2010</td></tr><tr><td>III° (1 luglio 2010 - 30 settembre 2010)</td><td>20 NOVEMBRE 2010</td></tr><tr><td>IV° (1 ottobre 2010 - 31 dicembre 2010)</td><td>20 FEBBRAIO 2011</td></tr></tbody></table>	Trimestre di riferimento	Scadenza	I° (1 gennaio 2010 - 31 marzo 2010)	20 MAGGIO 2010	II° (1 aprile 2010 - 30 giugno 2010)	20 AGOSTO 2010	III° (1 luglio 2010 - 30 settembre 2010)	20 NOVEMBRE 2010	IV° (1 ottobre 2010 - 31 dicembre 2010)	20 FEBBRAIO 2011
Trimestre di riferimento	Scadenza										
I° (1 gennaio 2010 - 31 marzo 2010)	20 MAGGIO 2010										
II° (1 aprile 2010 - 30 giugno 2010)	20 AGOSTO 2010										
III° (1 luglio 2010 - 30 settembre 2010)	20 NOVEMBRE 2010										
IV° (1 ottobre 2010 - 31 dicembre 2010)	20 FEBBRAIO 2011										

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

MASSIMALI CONTRIBUTIVI	Il regolamento Enasarco prevede che vengano versati dei contributi entro un massimale annuo di provvigioni maturate, con un importo che varia a seconda che l'agente sia mono o plurimandatario. Per l'anno 2010 il limite del massimale provvigionale annuo è di €15.810,00 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario ed €27.667,00 per l'agente monomandatario.										
MINIMALI CONTRIBUTIVI	<p>Per il contributo minimale, a differenza del massimale, è prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno. In tale ipotesi (e cioè se almeno in trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo; ▶ in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo. <p>Per l'anno 2010 l'importo del minimale è pari ad €789,00 per gli agenti monomandatari ed €396,00 euro per gli agenti plurimandatari.</p>										
AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI	<p>Per i preponenti che si avvalgono di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali (Spa o Srl) il pagamento dei contributi (in questo caso destinato solo al fondo per le prestazioni integrative e non al fondo di previdenza) è a totale carico della ditta mandante, senza osservanza di minimali o massimali. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo di Previdenza.</p> <table border="1" data-bbox="363 1086 1359 1467"> <thead> <tr> <th>Provvigioni annue</th> <th>Contributo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino ad € 13.000.000,00</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00</td> <td>0,50%</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 26.000.000,00</td> <td>0,10%</td> </tr> </tbody> </table>	Provvigioni annue	Contributo	Fino ad € 13.000.000,00	2,00%	Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1,00%	Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,50%	Oltre € 26.000.000,00	0,10%
Provvigioni annue	Contributo										
Fino ad € 13.000.000,00	2,00%										
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1,00%										
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,50%										
Oltre € 26.000.000,00	0,10%										

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 aprile al 15 maggio 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

20 Aprile	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di marzo 2010 È ammessa, in via transitoria, la trasmissione dei modelli Intrastat relativi al mese di marzo 2010 entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento a mezzo modalità elettronica (fdsk o cd/dvd).▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al primo trimestre 2010 È ammessa, in via transitoria, la trasmissione dei modelli Intrastat relativi al primo trimestre 2010 entro il giorno 20 del mese successivo a quello di chiusura del trimestre a mezzo modalità elettronica (fdsk o cd/dvd).▪ Bonus assunzioni per datori di lavoro esclusi a causa dell'esaurimento fondi Termine ultimo per i datori di lavoro che nel 2008 hanno effettuato nuove assunzioni nelle aree svantaggiate e non hanno potuto beneficiare del credito d'imposta perché esauriti i fondi stanziati ad <i>hoc</i>. È possibile rinnovare la richiesta utilizzando il modello R/IAL.
30 Aprile	<ul style="list-style-type: none">▪ Scudo fiscale: rimpatrio o regolarizzazione dei beni detenuti all'estero Termine ultimo per rimpatriare o regolarizzare i beni detenuti all'estero con il pagamento di una imposta sostitutiva del 7%, presentando agli intermediari finanziari abilitati la dichiarazione di emersione delle attività detenute illecitamente all'estero.▪ 5 per mille degli anni 2006, 2007 e 2008 Ultimo giorno utile per i soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef relativo agli anni finanziaria 2006, 2007 e 2008 per inviare, in via telematica, l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate.▪ Presentazione modello Unico 2009 per lavoratori transfrontalieri Per i soggetti residenti in Italia e titolari di redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero scade il termine per presentare il modello Unico 2009 (con sanzioni ridotte) comprensivo del quadro RW in cui dichiarare le attività detenute all'estero derivanti dal lavoro dipendente ivi prestato.
4 Maggio	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2010 È ammessa in via transitoria la trasmissione dei modelli Intrastat relativi al mese di gennaio 2010, senza l'applicazione di sanzioni (C.M. n.14/E del 18/03/10).

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

SCADENZE FISSE

15
Aprile

▪ **Registrazioni contabili**

Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore ad €154,94.

▪ **Fatturazione differita**

Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

▪ **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute aventi scadenza il 16 marzo 2010 con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

16
Aprile

▪ **Versamenti Iva di marzo da parte dei soggetti mensili**

Scade il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo 2010 (codice tributo 6003), unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24.

▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

I contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2009, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 16 marzo 2010, devono versare la seconda rata relativa al conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo 6099. In tal caso, l'importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a partire dal 16 marzo 2010.

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di febbraio, dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e dei contributi dovuti alla gestione separata Inps.

▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

▪ **Versamento ritenute da parte dei condomini**

Scade il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

▪ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	Scade il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.
20 Aprile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile, nonché di quella riferita al primo trimestre 2010 per i soggetti trimestrali.
25 Aprile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di marzo 2010 Scade il termine per la presentazione a mezzo trasmissione telematica con firma digitale dei modelli Intrastat per le operazioni effettuate nel mese precedente. ▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al primo trimestre 2010 Scade il termine per la presentazione a mezzo trasmissione telematica con firma digitale dei modelli Intrastat per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2010.
30 Aprile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modello 730/2010 per soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale Scade il termine per la presentazione, al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, del modello 730 e della busta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille, per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. ▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2010, utilizzando il modello F23. ▪ Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2010. ▪ Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell'anno precedente. La trasmissione del modello può essere effettuata gratuitamente anche mediante gli intermediari abilitati. ▪ Versamento dell'imposta sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche Coloro che occupano spazi pubblici devono provvedere al versamento della seconda rata della imposta comunale Tosap. ▪ Presentazione MUD 2010 Scade il termine di presentazione alla CCIAA del modello MUD 2010, contenente le indicazioni delle quantità e qualità dei rifiuti oggetto della propria attività.
15 Maggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazioni contabili Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore ad €154,94. ▪ Fatturazione differita Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016